CAMERA DEI DEPUTATI N. 5936-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

(JERVOLINO RUSSO)

Presentato l'8 agosto 1991

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope

(Relatore: **Carlo CASINI**)

NOTA: Testo approvato dalla II Commissione (Giustizia) il 19 settembre 1991. In data 23 settembre 1991 l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2:

al capoverso, la parola: circostanza *è sostituita dalla seguente:* ipotesi.

Decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 185 dell'8 agosto 1991.*

Modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di un coordinamento tra l'articolo 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le norme del codice di procedura penale concernenti l'arresto in flagranza, così da evitare misure particolarmente afflittive per ipotesi di modesta entità e prive di pericolosità sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« In deroga a quanto stabilito dall'articolo 379 del codice di procedura penale, si tiene conto della diminuzione di pena prevista per le ipotesi indicate nel presente comma ».

ARTICOLO 2.

1. La lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *h)* delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73, comma 4 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur, addì 8 agosto 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI – MARTELLI – JERVOLINO RUSSO.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.